

# TRASFERIRSI ALL'ESTERO E GODERSI UNA PENSIONE «AL LORDO»

Risponde l'avvocato **Roberto Lenzi** - studio Legale Lenzi e Associati di Milano

**Domanda:** Ho 68 anni, vedovo e con un figlio che lavora all'estero. Quale ex agente di commercio godo di una pensione (Enasarco e Inps) da circa 3 anni. Alcuni amici 5 anni fa si sono trasferiti in Portogallo, dove hanno perso la residenza, mi hanno parlato molto bene della loro scelta, determinata da vari motivi non ultimo quello fiscale che interessa la loro pensione (sono tutti ex dipendenti privati), corrisposta dallo Stato italiano e non tassata in Portogallo. Sono interessato anche io a valutare questa possibilità. Potrei conoscere gli aspetti che potrebbero riguardarmi con particolare riferimento alla mia pensione (non possiedo altri redditi e, nel caso, venderei la casa in cui abito mantenendo un unico conto corrente che chiuderei per aprirne uno all'estero), non volendo poi esercitare in loco alcuna attività?

**Francesco V. - Como**

**Risposta:** Una premessa è d'obbligo, a parere di chi scrive: è necessario che il trasferimento in Portogallo e l'acquisizione della residenza in loco sia effettiva, potendo l'amministrazione finanziaria, in caso contrario, disconoscerla e considerare il soggetto residente in Italia ai fini fiscali (in materia si veda *Patrimoni* di marzo-aprile 2024).

Ciò premesso, ai fini dell'applicazione dell'imposta italiana ai «non residenti», si intendono prodotti in Italia, e sono quindi soggetti a imposizione da parte dello Stato italiano, i redditi che hanno avuto origine nel territorio italiano e derivano oltre che da attività di lavoro (dipendente, autonomo o d'impresa) da beni immobili (terreni e fabbricati) ubicati in Italia, anche le pensioni (e assegni assimilati). Tuttavia, con alcuni paesi (tra cui il Portogallo) sono in vigore delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a cittadini non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o private. In linea generale, le pensioni pubbliche sono tassate solo in Italia, mentre quelle private sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario con tassazione esclusiva e fiscalità tipica di quest'ultimo. Per ottenere l'esonero dal pagamento



**Roberto Lenzi**  
studio legale Lenzi  
e Associati di Milano

dell'imposta alla fonte (e, quindi, percepirla al lordo) occorre che il soggetto percipiente presenti un apposito modulo (mod. EP) messo a disposizione dalle autorità italiane e reperibile sul sito dell'Inps. Tale modulo sarà vidimato, poi, dall'autorità fiscale del Paese estero. Per quanto riguarda il Portogallo è previsto un particolare regime favorevole (Nhr - residenza non abituale) anche dopo l'introduzione nel 2020 di una tassazione del 10% sulle pensioni private corrisposte dall'estero (Italia nel caso specifico) percepite dai «nuovi residenti abituali» e che precedentemente godevano dell'esenzione totale dall'imposta (nuova tassazione non retroattiva per chi già beneficiava di questa agevolazione). Resta, in ogni caso in vigore, il requisito del periodo massimo di 10 anni (conteggiato come periodo «continuativo») e senza che l'interessato sia stato tassato come residente fiscale in Portogallo nei 5 anni precedenti a quello in cui il nuovo status venga concesso. In definitiva, comunque, un regime assai più favorevole di quello italiano (senza considerare, ovviamente, anche un costo della vita inferiore).

Nel caso prospettato da lettore, in particolare, pare opportuno sottolineare come l'amministrazione finanziaria abbia precisato (risposta a Interpello n. 35 del 2019 nei rapporti con Portogallo) come le somme percepite a fronte di attività diverse da quelle di lavoro dipendente (nel caso di specie Enasarco e Inps) percepite da un ex agente di commercio come lavoratore autonomo (già imprenditore individuale) siano sempre tassate nello Stato di residenza (Portogallo come nuova residenza), qualunque sia la provenienza, essendo qualificate come «redditi diversi» (ex art. 21 legge 10/7/82 n. 562 Convenzione Italia/Portogallo) e non come redditi da pensione (ex art. 18 stessa Convenzione, riguardante i dipendenti). Infine, per quanto riguarda le indennità di fine rapporto corrisposte dall'Enasarco viene puntualizzato come le stesse siano considerate a tutti gli effetti redditi di lavoro autonomo e attratte a tassazione nello Stato di residenza del contribuente.



Indirizzate i vostri quesiti a:  
**patrimoni@class.it**  
oppure a  
**Patrimoni,**  
**Rubrica lettere,**  
via Burigozzo, 5  
20122 Milano